

Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

**Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.**

**Art. 18**

*(Attività di controllo)*

**1.** La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:

**a)** bilancio d'esercizio delle società;

**b)** piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;

**c)** modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;

**d)** operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;

**e)** piano annuale del fabbisogno di risorse umane.

**2.** In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.

**3.** La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.